

# **COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

## **DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL CAPO II DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale  
numero 87 del 10.08.2023

---

## **INDICE**

### **TITOLO I - LE FINALITA', LE DEFINIZIONI, LE TIPOLOGIE**

**Art. 1 - Le finalità**

**Art. 2 - Le disposizioni generali**

**Art. 3 - Le definizioni**

**Art. 4 - Le tipologie**

**Art. 5 - Funzioni e responsabilità**

### **TITOLO II - ISTITUZIONE INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

**Art. 6 - La procedura di Istituzione**

### **TITOLO III - LA GRADUAZIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**Art. 7 - La metodologia di graduazione**

**Art. 8 - Il trattamento economico accessorio**

### **TITOLO IV - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI**

**Art. 9 - I destinatari degli incarichi**

**Art. 10 - La procedura di conferimento degli incarichi**

**Art. 11 - La procedura di revoca degli incarichi**

**Art. 12 - La sostituzione in caso di assenza**

**Art. 13 - Le disposizioni transitorie**

**Art. 14 - Entrata in vigore**

## **TITOLO I - LE FINALITA', LE DEFINIZIONI, LE TIPOLOGIE**

### **Art. 1 LA FINALITA'**

1. La presente disciplina è finalizzata a definire la procedura di istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione (EQ), la metodologia di graduazione e valutazione della relativa complessità organizzativa, nonché la sostituzione in caso di assenza dei titolari delle posizioni di elevata qualificazione organizzative.
2. In conformità ai principi enunciati nel vigente regolamento dei sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la presente disciplina è finalizzata all'attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione posizione organizzativa in base a criteri oggettivi che tengano conto del reale grado di responsabilità gestionale, complessità organizzativa e livello di specializzazione richiesto, nonché delle competenze assegnate, nella considerazione del fondamentale ruolo strategico rivestito da dette figure "c.d. apicali" sul piano organizzativo - funzionale.

### **Art. 2 LE DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione sono a carico del bilancio, determinate secondo quanto stabilito dall'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022 67, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
2. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione delle posizioni organizzative è oggetto di contrattazione decentrata ex articolo 7, comma 4, lettera u) del CCNL 16 novembre 2022 CCNL 21.5.2018, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'articolo 79 su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria.

### **Art. 3 LE DEFINIZIONI**

1. "Istituzione motivata della posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione": individuazione nell'ambito dell'Ente delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
2. "conferimento motivato dell'incarico di elevata qualificazione": individuazione del soggetto idoneo al conferimento dell'incarico di elevate qualificazione, a seguito della procedura definita dalla presente disciplina;
3. "revoca motivata dell'incarico di elevata qualificazione": ritiro dell'incarico conferito di elevata qualificazione;
4. "complessità organizzativa": complessità della posizione di lavoro, determinata dal valore dei parametri di valutazione di cui alla metodologia definita dalla presente disciplina.

### **Art. 4 LE TIPOLOGIE**

1. Le posizioni di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione sono ricondotte a due (2) tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
  - a. posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (c.d. di struttura);

b. posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari e/o alla iscrizione ad albi professionali, ovvero a consolidata e rilevante esperienza lavorativa (c.d. professionali o knowledge worker).

## **ART. 5 FUNZIONI E RESPONSABILITA'**

1. L'incarico di elevata qualificazione comporta la direzione dei settori e degli uffici, con i relativi servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, l'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

2. Agli incaricati di elevata qualificazione, a titolo esemplificativo, competono i seguenti compiti:

- a. l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione all'esterno nel settore di competenza, ivi compresi i provvedimenti concessori e autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela;
- b. la formulazione della proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
- c. l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- d. l'adozione del parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
- e. la formulazione della richiesta agli organi di governo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
- f. la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione della metodologia di lavoro;
- g. l'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale e le segnalazioni in materia all'ufficio competente ai sensi di legge;
- h. la valutazione annuale del personale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione dei correlati bonus di performance e ai fini della progressione;
- i. la stipulazione dei contratti;
- j. la responsabilità complessiva della struttura di competenza e l'assegnazione della responsabilità di procedimento ai propri collaboratori;
- k. esercita - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento individuati.

3. L'incarico di elevata qualificazione di alta professionalità comporta, secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli obiettivi e

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità:

- a. gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti e obiettivi di particolare rilevanza;
- b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza
- c. esercizio delle funzioni di consulenza legale e/o di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
- d. quant'altro previsto per le elevate qualificazioni, in quanto compatibile, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.

## **TITOLO II - L' ISTITUZIONE**

### **Art. 6**

#### **LA PROCEDURA DI ISTITUZIONE**

1. Le posizioni di responsabile di ciascun settore, articolazione apicale dell'Ente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di elevata qualificazione.
2. L'Organismo di Valutazione provvede alla graduazione della complessità organizzativa di ciascuna posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione, secondo la presente disciplina e in relazione alla scheda di analisi di cui all'allegato A), nel rispetto dell'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ex articolo 17 del CCNL 16 novembre 2022, definite in sede di contrattazione.

## **TITOLO III - LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **Art. 7 - LA METODOLOGIA DI GRADUAZIONE**

1. La graduazione della complessità organizzativa della posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - a. rilevanza strategica della posizione rivestita;
  - b. preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative;
  - c. complessità ed eterogeneità dei compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali, correlati a pluralità di responsabilità procedurali;
  - d. complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza;
  - e. intensità delle relazioni con soggetti esterni e interni, oltre che con gli organi istituzionali;
  - f. complessità dei processi.
2. Il valore della posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione, determinata a norma dell'articolo 6, comma 2, secondo i criteri di cui alla scheda di analisi allegata B) della presente disciplina, determina la fascia attribuita di retribuzione di posizione tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di 18.000,00, secondo la seguente graduazione:

punteggio attribuito alla posizione organizzativa	Valore economico
Da 0 a 30 punti	Non riconoscimento della posizione organizzativa
Da 31 a 44 punti	5.000,00 - 8.000,00
Da 45 a 64 punti	8.001,00 - 10.000,00
Da 65 a 85 punti	10.001,00 - 14.000,00
Da 86 a 100 punti	14.001,00 - 18.000,00

3. In occasione di riorganizzazioni che comportano rilevanti modifiche funzionali, l'Organismo di Valutazione provvede a una verifica della graduazione delle posizioni di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione coinvolte, apportando gli eventuali correttivi.
4. Nell'ipotesi di conferimento a un dipendente già titolare di incarico di elevata qualificazione di altro incarico di elevata qualificazione ad interim, per la durata dello stesso, al medesimo dipendente compete un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nella misura percentuale dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di elevata qualificazione ricoperto ad interim, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ex articolo 17 del CCNL del 16 novembre 2022. La percentuale verrà determinata nell'atto di conferimento dell'incarico.
5. Nell'ipotesi di conferimento di un incarico di elevata qualificazione a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, mediante l'utilizzo a tempo parziale o per servizi in convenzione secondo la disciplina contenuta nell'articolo 23 del CCNL del 16 novembre 2022, il valore della retribuzione di posizione determinata ai sensi dei precedenti commi, tenuto conto della maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi, può essere incrementato, di un valore percentuale che dovrà essere definito nell'atto di attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione, per un importo non superiore al 30% del valore della stessa, anche in eccedenza del limite complessivo di cui all'articolo 17, comma 2, del medesimo CCNL, fermi restando i limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione ex articolo 17 del predetto CCNL.

#### **Art. 8**

##### **IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarichi di elevata qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed è finanziato attraverso le risorse del fondo ex articolo 17, comma 6, del CCNL del 16 novembre 2022.
2. Il trattamento accessorio del personale titolare di incarichi di elevata qualificazione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la

disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale, a eccezione dei compensi espressamente previsti dall'articolo 20 del CCNL del 16 novembre 2022.

3. Per gli incarichi di elevata qualificazione di direzione di unità organizzativa e di alta professionalità, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, secondo le modalità di graduazione stabilite dall'articolo 7 della presente disciplina.
4. L'importo della retribuzione di risultato, pari ad almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato dell'area delle elevate qualificazioni, è definito in sede di graduazione della posizione, nei valori individuati dall'Ente secondo i criteri generali adottati dalla contrattazione collettiva integrativa (art.31 CCI).
5. La quota di risorse da destinare alla retribuzione di risultato di ogni incaricato di elevata qualificazione è calcolata in misura proporzionale all'ammontare della retribuzione di posizione individuale.
6. La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

#### **TITOLO IV - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI**

##### **Art. 9**

##### **I DESTINATARI DEGLI INCARICHI**

1. L'incarico di elevata qualificazione può essere attribuito, oltre che a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex articolo 60 del CCNL del 16 novembre 2022 o secondo le previsioni di cui all'articolo 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione del sistema di classificazione del personale.
2. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, possono essere conferiti incarichi di elevata qualificazione.
3. E' possibile conferire l'incarico di elevata qualificazione anche a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l'utilizzo a tempo parziale o per servizi in convenzione a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, secondo la disciplina contenuta nell'articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022.

##### **Art. 10**

##### **LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di elevata qualificazione, sono conferiti ai responsabili delle strutture apicali ovvero al Segretario comunale, tenendo conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini, dei requisiti culturali posseduti<sup>1</sup>, delle capacità professionali del singolo dipendente, delle specifiche

---

<sup>1</sup> Titolo di studio posseduto, abilitazioni, specializzazioni post universitarie, corsi di formazione su materie riguardanti

competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purchè attinenti al conferimento dell'incarico.

2. Al fine di conferire gli incarichi di elevata qualificazione, si individuano i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, sulla base del numero e le tipologie di settori individuati dalla Giunta comunale nell'ambito della macro struttura dell'Ente.
3. Il Sindaco conferisce l'incarico mediante atto scritto. L'atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, la retribuzione prevista, la durata, nonché i sostituti in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni di responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione.
4. L'incarico di elevata qualificazione può essere conferito a soggetti esterni, per servizi in convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 o mediante utilizzo a tempo parziale, ex articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro da ricoprire, nonché mediante stipulazione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, comma 1, ovvero con contratti stipulati ai sensi del comma 2 al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle percentuali consentite dalla normativa vigente, in possesso di particolare e comprovata professionalità non rinvenibile nei ruoli dell'Ente ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001.
5. L'incarico di responsabile di settore, titolare di incarico di elevata qualificazione viene conferito per un periodo non superiore a tre (3) anni, fatto salvo che il periodo di attribuzione non può in ogni caso superare la durata dell'ordinario mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce e fatto salvo altresì quanto previsto al successivo articolo 11. Detti incarichi non richiedono accettazione.
6. Per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli incarichi di elevata qualificazione, alla scadenza del mandato amministrativo, sono prorogati in via provvisoria, per un periodo non superiore ai 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la facoltà da parte del Sindaco neo-eletto di disporre diversamente, con proprio provvedimento,
7. Gli incarichi di elevata qualificazione sono rinnovabili con atto scritto e motivato.
8. Nel caso di cessazione anticipata del mandato sindacale i titolari di incarichi di elevata qualificazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza naturale dell'incarico.<sup>2</sup>

#### **Art. 11**

#### **LA PROCEDURA DI REVOCA DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di elevata qualificazione possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato nell'atto di conferimento, con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

---

anche organizzazione, e gestione dei servizi e delle risorse umane.

<sup>2</sup> Ad esempio in caso dimissioni o di decesso del Sindaco. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9728 del 18/4/2017 ha recepito i principi espressi dalla Corte Costituzionale in merito alle norme che prevedevano la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali in occasione del mutamento del vertice politico e ha affermato che "la revoca di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito degli Enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dalle norme contrattuali ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina"

2. La valutazione negativa della performance si considera tale se inferiore al 50% del punteggio massimo attribuibile secondo il sistema di valutazione in uso.
3. La formalizzazione della revoca dell'incarico di elevata qualificazione dovrà essere preceduta, nel rispetto del contraddittorio, dall'acquisizione delle controdeduzioni del dipendente, che potrà essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
4. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni.

#### **Art. 12**

##### **LA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA**

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione, le funzioni vengono svolte da altro responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione o dal Segretario comunale, come stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. In caso di assenza superiore a 4 mesi, che comporti la sospensione della retribuzione di posizione, il responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale, con altro dipendente appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, in possesso dei requisiti previsti.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 al sostituto spetta la retribuzione di posizione nel valore individuato dal decreto di nomina nei limiti di quella assegnata al sostituito e la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, nei limiti di quella non corrisposta al sostituito, a seguito di valutazione annuale.
4. La sostituzione del responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione può avvenire anche mediante l'attribuzione delle funzioni *ad interim* ad un altro responsabile di settore titolare di incarico di elevata qualificazione, tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina, al quale compete il riconoscimento della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 7, comma 4 della presente disciplina.

#### **Art. 13**

##### **LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di elevata qualificazione e proseguono fino alla naturale scadenza.

#### **Art. 14**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

**(allegato A) Scheda di Analisi da parte dell'Organismo di Valutazione della complessità organizzativa ai fini della graduazione del valore economico dell'incarico di elevata qualificazione**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso criteri</b>	<b>Analisi punteggi</b>	<b>risultato</b>
<b>Rilevanza strategica della posizione rivestita</b>	<i>Esprime il livello di intervento del titolare di incarico di elevata qualificazione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'Ente</i>	È responsabile di istruttorie in atti strategici per l'Ente = da 16 fino a 20; E' responsabile di istruttorie di atti rilevanti per l'Ente = da 9 a 15 Contribuisce all'istruttoria di atti rilevanti per l'Ente = da 0 fino a 8	<b>20</b>	
<b>Preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative</b>	Esprime il grado di responsabilità della posizione di natura amministrativo - contabile, civile e penale	Responsabilità di gestione superiore a 6.000.000,00 = 20 superiore a 4.000.000,00 = 15 superiore a 2.000.000,00 = 10 superiore a 500.000,00 = 5 inferiore a 500.000,00 = 3	<b>20</b>	
<b>Complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali</b>	<i>Esprime il grado di poliedricità richiesto nell'assolvimento dei compiti in ragione del numero di funzioni di natura specialistica svolti</i>	<b>Funzione caratterizzante:</b> di natura gestionale = fino a 5 di tipo organizzativo = fino a 5 di tipo progettuale = fino a 5 di tipo erogativo (servizi) = fino a 5	<b>20</b>	
<b>Complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza</b>	<i>Livello di difficoltà nel coordinamento determinato dall'entità delle risorse umane e tipologia di attività</i>	Oltre le 8 unità = 15  Tra le 5 e le 8 unità = 10  Sotto le 5 unità = 5	<b>15</b>	
<b>Intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali</b>	<i>Relazioni con i settori/ organi dell'Ente (politici, revisori, organismo di valutazione, commissioni) e con i soggetti esterni (studi legali, enti pubblici, OO.SS)</i>	Rapporti con soggetti rilevanti per cariche rivestite; provvedimenti di competenza di rilevante impatto; iniziative di comunicazione rapporti con il pubblico:  intensità alta da 11 a 15  intensità media da 6 a 10  intensità bassa da 1 a 5	<b>15</b>	
<b>Complessità dei processi</b>	<i>Complessità tecnico - operativa dei processi gestiti</i>	I principali processi non hanno carattere di ripetitività da 7 a 10  I processi sono in minima parte standardizzati da 4 a 6  I processi sono in gran parte standardizzati da 1 a 3	<b>10</b>	